

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00580/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Leonardo La Sita, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cultrera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Noto, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Maria Grazia Ucciardo, Giorgio Assenza, Giovanni Medde, Maria Felicina Grosso, Corrado Mazzara, Giovanni Cosentino, Angelo Corte e Giuseppina Ferlisi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Sindaco di Noto n. 1dt 9 gennaio 2023, con cui sono stati individuati i Responsabili di Settore abilitati all'emanazione dei

provvedimenti di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2002 e sono stati nominati, per l'anno 2023, i nuovi Istruttori Direttivi di Settore degli Uffici del Comune di Noto.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Sindaco di Noto n. 1dt 9 gennaio 2023, con cui sono stati individuati i Responsabili di Settore abilitati all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2002 e sono stati nominati, per l'anno 2023, i nuovi Istruttori Direttivi di Settore degli Uffici del Comune di Noto.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha eccepito, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo nel caso di specie l'impugnazione di un atto con cui si era provveduto all'attribuzione e al conferimento di posizioni organizzative.

Nell'odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente inammissibile, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

A giudizio del Collegio il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le ragioni di seguito indicate.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, 15 luglio 2021, n. 383; Consiglio di Stato, 2 novembre 2017, n. 5069; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 22405/2020; Cassazione Civile, 25 ottobre 2019, n. 27348; 10 luglio 2019, n. 18561; 30 marzo 2015, n. 6367), il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché non si determina alcuna variazione nel profilo professionale, né un mutamento di area.

Pertanto, la procedura per l'attribuzione di posizioni organizzative non dà luogo ad un **concorso** interno o a una progressione verticale, ma attiene ad una vicenda interna alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato già instaurato ed in corso e rientra nell'ordinario potere gestionale della Pubblica Amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro di natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (sul punto, cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, II, 23 marzo 2006, n. 1058; T.A.R. Campania, Napoli, V, 15 novembre 2022, n. 7169).

Deve, quindi, essere indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre, tenuto conto della natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023

con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO